



11397/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. Cass. 11397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11920/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 11397

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Presidente - Ud. 31/03/2016
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11920-2011 proposto da:

VA (C.F. X), in proprio e
 nella qualità di erede di NF , domiciliata in
 ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
 dall'avvocato ALBERTO BARLETTA, giusta procura
 speciale per Notaio dott. di
 MARCIANISE (SANTA MARIA CAPUA VETERE) - Rep.n. 28.603
 del 26.2.2016;

2016

682

- ricorrente -

contro

C S.P.A., U S.P.A., U

S.P.A.;

- intimate -

Nonché da:

U S.P.A. - C.F.

X , (nuova denominazione assunta dalla U
BANCA S.P.A.), nella qualità di incorporante la AF

S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II 33, presso l'avvocato ELIO LUDINI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -**contro**

FN , C S.P.A., VA ,

U S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 216/2010 del TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE - SEDE DISTACCATA DI CASERTA,
depositata il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FABIO MASSIMO
ORLANDO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, assorbimento dei restanti motivi, rigetto
del ricorso incidentale.

CASSAZIONE.net

M

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E' stato emesso decreto ingiuntivo in favore della Banca X
nei confronti di NF e AV . Il
giudice di pace nel giudizio di opposizione in primo grado
ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda
formulata ex art. 96 c.p.c. dagli opposenti nei confronti
dei legali della banca.

Il Tribunale, disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha
accertato un residuo debito dei correntisti di circa 156
euro, ha compensato le spese di lite ed ha posto a carico
degli appellanti le spese della C.T.U.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione NF ed AV con sei motivi. Ha
resistito con controricorso la s.p.a U

. La parte controricorrente ha anche proposto
ricorso incidentale, definito "condizionato" affidato ad un
unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso principale risulta tempestivamente notificato.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 119
c.4 T.U.B. e dell'art. 2697 cod. civ. per avere il
Tribunale ritenuto ricostruibile il rapporto contrattuale
pur in difetto della documentazione bancaria completa.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1284 cod. civ. e dell'art. 5 della l. n. 154 del 1992 nonché dell'art. 117 T.U.B. per non aver dichiarato la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse a credito dei correntisti convenzionalmente rimessa agli usi. Da tale declaratoria sarebbe dovuta conseguire l'applicabilità del parametro legale stabilito dal citato art. 5. Affermano i ricorrenti che il consulente tecnico d'ufficio ha applicato il tasso ufficiale di sconto in favore dei correntisti e "la media ponderata dei tassi di rendimento semplici lordi vigenti nel periodo e sue variazioni" in favore della banca, così favorendo quest'ultima parte. Sempre da quel che si legge a pag. 6 del ricorso viene tuttavia affermato che nei chiarimenti il consulente ha dichiarato di aver osservato per i correntisti i tassi di rendimento semplici lordi vigenti nel periodo e sue variazioni e per l'istituto bancario il tasso legale all'epoca vigente e sue variazioni.

I primi due motivi sono inammissibili. Il primo per difetto di specificità non essendo stato neanche dedotto dalla parte quando il rapporto contrattuale avrebbe avuto inizio né emergendo tale elemento fattuale dalla sentenza impugnata o dagli altri atti difensivi del presente giudizio.



Il secondo perché contiene un'intrinseca contraddizione al suo interno non consentendo di comprendere neanche quale sia stato il tasso d'interesse applicato in favore dei correntisti dal consulente d'ufficio con conseguente impossibilità di valutarne la sua conformità o difformità al parametro legale. Il motivo difetta anche di specificità perché riporta dati che non consente di verificare.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1283 cod. civ. per essere stato applicato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità il criterio di capitalizzazione annuale invece di escludere del tutto la predetta capitalizzazione.

La censura deriva l'inammissibilità dal primo motivo, cui è strettamente connessa, non essendo stato dedotto ed allegato alcun elemento fattuale che consenta una ricostruzione del rapporto anche al fine di escludere l'applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione.

Nel quarto motivo viene dedotta l'omessa od insufficiente motivazione in ordine all'adesione ritenuta acritica alla rilevazione del saldo attivo finale da parte del consulente tecnico d'ufficio. Al riguardo le parti ricorrenti affermano che il consulente ed il Tribunale non hanno tenuto conto dei molteplici rilievi critici sollevati in due diverse note a verbale il cui contenuto viene riportato nel ricorso. Si tratta tuttavia di critiche (esigenza di

ricostruzione integrale del rapporto e applicabilità tasso creditorio) già esaminate nei precedenti motivi. Il motivo, pertanto deve ritenersi inammissibile perché reiterativo dei precedenti.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ. per avere il Tribunale escluso la sussistenza del dolo processuale nonostante il ricorso monitorio fosse fondato su un saldaconto non veritiero ma certificato come vero e reale. La medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione viene prospettata nel sesto motivo.

Le due censure sono inammissibili perché mirano a richiedere alla Corte una valutazione dei fatti alternativa a quella incensurabilmente svolta dal giudice del merito il quale, peraltro, ha esaurientemente motivato il rigetto di tale domanda sul duplice profilo della modestia del saldo attivo e della parziale soccombenza dei ricorrenti.

Nel settimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione per avere il Tribunale posto a carico degli appellanti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nonostante fossero vincitori della causa.

La censura è infondata dal momento che gli appellanti sono rimasti soccombenti in ordine all'impugnazione incidentale.

Ne consegue che non risulta violato il principio secondo il quale sulla parte totalmente vittoriosa non possono gravare le spese processuali. Il giudice del merito, fuori dall'ipotesi sopra illustrata, può, in caso di soccombenza reciproca discrezionalmente modulare la ripartizione delle spese processuali e quelle di consulenza tecnica. La motivazione relativa alla compensazione, al riguardo (fondata, come già rilevato sulla soccombenza reciproca) sostiene legittimamente anche la scelta operata sul carico delle spese di consulenza tecnica.

L'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla parte resistente è stato prospettato come condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Esso, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile perché non contiene l'esplicitazione di alcuna censura riportandosi alle eccezioni e argomentazioni del precedente grado senza alcuna indicazione neanche per relationem in ordine ad esse così da non consentire la corrispondenza del contenuto alla qualificazione indicata come "ricorso incidentale condizionato".

La soccombenza di entrambe le parti induce alla compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Dichiarà inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2016

Il giudice est.

Il Presidente

(Dr.ssa Maria Acierno)

(Dr. Antonio Valitutti)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Depositato in Cancelleria

il - 1 GIU 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

CASSAZIONE.net